

La risoluzione n. 354/E dell'8 agosto 2008 dell'Agenzia delle entrate sulla gestione telematica

# Via alla conservazione sostitutiva

## Eliminazione delle copie cartacee dei documenti fiscali

DI FABIO GIORDANO

**C**on la risoluzione n. 354/E dell'8 agosto 2008 l'Agenzia delle entrate ha finalmente confermato l'equiparazione dei commercialisti e di tutti gli altri intermediari (ai sensi dell'articolo 3 del dpr n. 322/1998) ai Caf nei processi di conservazione sostitutiva, fuggendo di fatto gli ultimi dubbi in materia. Si apre così la possibilità per tutti gli intermediari, e non solo per i Caf che avevano già avuto il via libera dalla risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007, di procedere alla graduale eliminazione della carta.

### L'interpello

L'istanza, posta da un'associazione professionale di dottori commercialisti e avvocati che esercita l'attività di consulenza economico-giuridica, fiscale e legale, intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni ai sensi dell'articolo 3 del dpr n. 322/1998, verteva sul fatto che per lo svolgimento della propria attività vengono effettuati numerosi invii di documenti telematici tra cui le dichiarazioni fiscali dei clienti, modulistica Iva, modelli di pagamento F24, contratti, elenchi clienti/fornitori ecc.; l'elevato numero di invii rende particolarmente gravoso l'assolvimento dell'obbligo di conservazione delle copie cartacee delle dichiarazioni, richiedendo grandi spazi logistici. Di conseguenza, veniva chiesto di conoscere se gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili potevano uniformarsi alla risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 che detta le istruzioni per la conservazione su supporto informatico, in alternativa al supporto cartaceo, delle copie delle dichiarazioni e degli altri documenti inviati dai Caf all'amministrazione finanziaria. Di particolare interesse il fatto che nell'istanza veniva sottolineato come la sostituzione del supporto cartaceo con quello informatico avrebbe anche consentito un minor «impatto ambientale» della propria attività.

### La risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 per i Caf

Il primo problema che l'Agenzia delle entrate lo scorso anno aveva affrontato e risolto riguardava la necessità di apposizione della firma del contribuente sulla dichiarazione: era stato così

precisato che occorre distinguere il modello «originale», sul quale deve essere apposta la firma del contribuente, dalla «copia», che deve essere conservata dall'intermediario. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del dpr n. 322/1998, «i contribuenti e i sostituti di imposta ... omissis ... che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto ... omissis ... la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato (...); il successivo comma 9-bis dispone che «i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici ... omissis ... copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello conforme a quello approvato (...). La risoluzione precisava che la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente è un elemento essenziale del modello «originale» che deve essere conservato da tale soggetto, mentre analoga previsione non ricorre per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale è tenuto a conservare solo la «copia» della dichiarazione trasmessa. Dunque, la «copia» conservata su supporto informatico dal soggetto incaricato della trasmissione può anche non riprodurre la sottoscrizione del contribuente. L'elemento forse più innovativo riguardava la tempistica di riferimento, ovvero i termini entro i quali l'intermediario può effettuare la conservazione sostitutiva dei modelli dichiarativi: la risoluzione, nel ricordare che l'obbligo di conservazione si intende correttamente assolto nel rispetto delle modalità dettate dall'articolo 3, comma 2, del dm 23 gennaio 2004, precisava che tale previsione normativa impone all'intermediario di conservare le copie delle dichiarazioni con cadenza almeno annuale, entro il termine di presentazione della «propria» dichiarazione dei redditi. Ciò in quanto l'Agenzia delle entrate ha ritenuto, in riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.1.2 della circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, che le stesse disposizioni valide per «i libri e i registri obbligatori» potessero estendersi a tutti i documenti diversi dalle fatture, quali per esempio le copie delle dichiarazioni dei redditi. Poiché, inoltre, il termine di conservazione sostitutiva dei registri contabili è stato

di recente «allungato» di ulteriori tre mesi dall'articolo 1, comma 161, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008) rispetto alla scadenza di presentazione della dichiarazione (scadenza a sua volta spostata per l'Unico 2008 dal 31 luglio 2008 al 30 settembre 2008 dal dl n. 97/2008 «Milleproroghe») è da ritenere, applicando la stessa linea interpretativa dell'Agenzia delle entrate, che il termine di conservazione sostitutiva delle dichiarazioni sia ora anch'esso fissato al terzo mese successivo a quello di trasmissione del modello Unico. Di conseguenza, un Caf che nel corso del 2007 ha elaborato e trasmesso le dichiarazioni 730 dei contribuenti può effettuare la conservazione delle relative copie entro il termine di tre mesi dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi per il 2007, vale a dire entro il 31 dicembre 2008; non assume infatti alcuna rilevanza il termine di trasmissione telematica dei modelli 730 con Entratel in quanto tale termine riguarda l'adempimento del contribuente, mentre la conservazione sostitutiva è un'attività di interesse del Caf.

### La risoluzione n. 354/E dell'8 agosto 2008 per gli intermediari

L'Agenzia delle entrate, nel confermare che la sottoscrizione della dichiarazione è un elemento essenziale solo per la dichiarazione conservata dai contribuenti e dai sostituti di imposta, ricorda che analogo requisito non è prescritto per i soggetti incaricati della trasmissione che conservano su supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse, a condizione che queste siano riproducibili su modello conforme a quello approvato. Inoltre, attesa la natura di documento informatico della copia della dichiarazione creata su supporti informatici, l'obbligo di conservazione può essere assolto nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 3 del dm 23 gennaio 2004. Tale previsione è estendibile anche alle copie inviate in applicazione dell'articolo 3, comma 3, del dpr n. 322 del 1998, secondo cui «ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali ...

omissis ...; d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati ... omissis ... La validità del processo di conservazione su supporto informatico delle copie delle dichiarazioni, come pure degli altri documenti rilevanti ai fini tributari, è subordinata, comunque, al rispetto delle procedure disciplinate dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004, nonché delle istruzioni dettate dalla circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006: ciò significa che l'individuazione del corretto processo di conservazione da porre in essere dipenderà dalla natura informatica ovvero analogica del documento oggetto di conservazione: nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 3 del dm 23 gennaio 2004, mentre nel secondo caso andranno seguite le indicazioni recate dall'articolo 4 del medesimo decreto. Si può quindi affermare oramai con certezza che un intermediario può effettuare la conservazione sostitutiva dei modelli Unico elaborati nel 2007 (seppure relativi ai redditi 2006) entro il mese di dicembre 2008, ovvero entro il termine di presentazione del «proprio» modello Unico 2008 relativo ai redditi 2007.

### Nuovi termini per la conservazione sostitutiva dei registri

Per effetto delle disposizioni della Finanziaria 2008 sopra citate il termine per la stampa dei registri contabili relativi al 2007 diventa: il 31 dicembre 2008 (tre mesi dal 30 settembre 2008) per i soggetti Irpef e per i soggetti Ires il cui termine naturale di trasmissione della dichiarazione dei redditi cade fra il 1° maggio e il 29 settembre 2008; per i soggetti Ires con termine diverso dal 30 settembre il termine per la stampa va calcolato aggiungendo tre mesi alla scadenza per l'invio di Unico (la dichiarazione va trasmessa entro sette mesi dalla chiusura del periodo). Tra le particolarità segnaliamo che il termine per la redazione del Libro inventari, disciplinato dall'articolo 15 del dpr n. 600/73 (disposizione che non ha subito modifiche e che già prevedeva tre mesi dal termine di trasmissione di Unico) è variato per effetto dello spostamento al 30 settembre 2008 del termine di invio delle dichiarazioni dei redditi: questo significa che, mentre gli anni scorsi il termine cadeva a gennaio del secondo anno successivo,

da quest'anno è anticipato al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento (quindi 31 dicembre 2008 per il 2007). In relazione al registro dei beni ammortizzabili, l'articolo 16 del dpr n. 600/73 impone come termine di predisposizione quello stesso delle dichiarazioni: la tenuta dei registri è considerata regolare purché in assenza di stampa prima del termine per le dichiarazioni, gli stessi siano aggiornati a livello meccanografico e stampabili su richiesta dei verificatori. Pur trattandosi di un registro fiscale e non potendosi dunque affermare con certezza che siano applicabili anche in questo caso le norme della Finanziaria 2008, è da ritenere auspicabile e probabile che in via interpretativa l'Agenzia delle entrate assimili anche il registro dei beni ammortizzabili a quelli che possono usufruire dei maggiori termini per la conservazione sostitutiva.


### Prodotti informatici

I software sono oramai collaudati e disponibili a costi accessibili. Sempre più intermediari si dotano di soluzioni che consentono loro di non stampare più, di archiviare legalmente la copia informatica delle dichiarazioni fiscali e di non riempire più, finalmente, interi faldoni di registri obbligatori cartacei. Le operazioni di dematerializzazione dei documenti fiscali, anche per merito delle semplificazioni operate dall'Agenzia delle entrate, sono diventate non solo possibili, ma anche molto semplici, compresa la conservazione sostitutiva delle dichiarazioni degli anni precedenti. Le software house, dal canto loro, stanno organizzando corsi non più solo teorici, ma operativi, sull'utilizzo delle nuove soluzioni informatiche, constatando di fatto un interesse sempre più acceso della propria clientela ai vantaggi che derivano dall'utilizzo della conservazione sostitutiva.

Questa pagina è realizzata in collaborazione con



**ASSOSOFTWARE**  
Associazione italiana  
produttori di software  
gestionali e fiscali



www.assosoftware.it - info@assosoftware.it